

SENATO DELLA REPUBBLICA

——— XVII LEGISLATURA ———

Mercoledì 12 giugno 2013

alle ore 9,30 e 16,30

39^a e 40^a Seduta Pubblica

ORDINE DEL GIORNO

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015 - *Relatori* DE SIANO e ESPOSITO Stefano (*Relazione orale*) (576)

II. Discussione di mozioni sui consigli di amministrazione delle società a partecipazione pubblica (*testi allegati*)

III. Discussione dei disegni di legge:

1. Deputato MOGHERINI ed altri. - Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la

violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(720)**

- FINOCCHIARO ed altri. - Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 **(243)**

- DE PETRIS ed altri. - Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 **(641)**

- ALBERTI CASELLATI ed altri. - Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 **(729)**
- *Relatrice* FATTORINI

2. Ratifica ed esecuzione del Protocollo d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura relativo al funzionamento in Italia, a Perugia, dell'UNESCO Programme Office on Global Water Assessment, che ospita il Segretariato del World Water Assessment Programme, fatto a Parigi il 12 settembre 2012 - *Relatore* COMPAGNA (*Relazione orale*) **(590)**

MOZIONI SUI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

(1-00033) (7 maggio 2013)

LUCIDI, SERRA, FATTORI, BOCCHINO, MOLINARI, CASTALDI, GIARRUSSO, DE PIN, FUCSIA, SIMEONI, CAMPANELLA, DONNO, GAMBARO, DE PIETRO, CIOFFI, CATALFO, BATTISTA, CAPPELLETTI, BIGNAMI, BENCINI - Il Senato,

premessi che:

l'economia italiana è caratterizzata da una presenza diffusa, di dimensioni particolarmente rilevanti anche nel confronto internazionale, di società partecipate da soggetti pubblici. Il quadro normativo che disciplina a livello nazionale le società a partecipazione pubblica è assai eterogeneo. Al regime generale delineato dal codice civile nel libro V, titolo V, capo V, relativo alle società per azioni, sezione XIII, relativa alle società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici (articolo 2449), si sovrappone una serie di disposizioni di carattere speciale, introdotte attraverso interventi legislativi susseguitisi nel tempo;

in particolare negli ultimi anni la disciplina delle società pubbliche è stata oggetto di una serie di interventi che ne hanno accentuato i profili di specialità. Sulla base degli interventi legislativi più recenti si è assistito ad una sottoposizione delle società pubbliche a misure di contenimento della spesa, a regole di trasparenza, a vincoli sull'organizzazione, nella misura in cui esse costituiscono l'esercizio di funzioni pubblicistiche sotto forma privatistica. Dall'applicazione della normazione speciale inerente alle società pubbliche sono state escluse, in via generale, le società quotate in mercati regolamentati, per le quali opera interamente un regime di mercato;

i poteri di nomina da parte dell'azionista pubblico degli amministratori delle società partecipate sono disciplinati, a livello generale, dal codice civile, nonché da una serie di ulteriori disposizioni. In primo luogo, la disciplina generale (art. 2449 del codice civile) prevede che, se lo Stato o gli enti pubblici hanno partecipazioni in una società per azioni che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, lo statuto può attribuire loro la facoltà di nominare amministratori, sindaci o componenti del consiglio di sorveglianza, in numero proporzionale alla partecipazione al capitale sociale;

gli amministratori e i sindaci o i componenti del consiglio di sorveglianza nominati dallo Stato e dagli enti pubblici possono essere revocati solo dagli enti che li hanno nominati ed hanno i diritti e gli obblighi dei membri nominati dall'assemblea. Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica;

i sindaci, ovvero i componenti del consiglio di sorveglianza, restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del

bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica. Per le società che fanno ricorso al mercato azionario è prevista la possibilità di riservare allo Stato o agli enti partecipanti azioni fornite di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, ma non il voto nell'assemblea generale degli azionisti;

occorre ricordare che non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, ha chiuso in perdita tre esercizi consecutivi (articolo 1, comma 734, della legge n. 296 del 2006);

rilevato che:

l'elenco delle società per azioni partecipate da amministrazioni statali è contenuto nel rendiconto generale dello Stato, nel conto del patrimonio (appendice 4). Il Ministero dell'economia e finanze è il principale azionista statale. Le informazioni disponibili sul sito del Ministero riferiscono che a novembre 2012 il Dicastero deteneva 31 partecipazioni dirette;

la partecipazione di controllo in Finmeccanica SpA è pari al 30,20 per cento del capitale sociale. Finmeccanica è una delle realtà industriali più importanti del Paese, presente in settori strategici, capace di operare e competere in ambiti internazionali; al suo interno vi sono punti di vera e propria eccellenza internazionale. La *holding* è attiva nei settori dell'aeronautica, dell'elicotteristica, dell'elettronica applicata alle tecnologie satellitari e alle telecomunicazioni, dei sistemi di controllo delle reti di trasporto ed energia, negli apparati per la produzione di energia elettrica;

al tempo stesso è un gruppo che deve affrontare complesse situazioni di mercato che richiedono iniziative volte a migliorare la competitività e a superare squilibri patrimoniali;

il consiglio di amministrazione della società ha affidato tutti i poteri di gestione al direttore generale, Alessandro Pansa, che ha assunto anche la qualifica di amministratore delegato, in attesa che il Governo proceda alla nomina del nuovo presidente. Il 9 aprile 2013 il Ministro per i rapporti con il Parlamento *pro tempore* Piero Giarda ha dichiarato che l'orientamento del Governo era di rinviare ad un Esecutivo in carica, in pienezza di poteri e non dimissionario, la questione delle nomine (si veda un lancio dell'Ansa del 9 aprile 2013). Successivamente il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio *pro tempore* Giampaolo D'Andrea, il 15 aprile 2013, intervenendo alla Conferenza dei Capigruppo di Montecitorio, ha confermato l'intenzione del Governo di rinviare le nomine dei componenti dei consigli di amministrazione delle società pubbliche, eccezion fatta per la Cassa depositi e prestiti (si veda "Il Velino" del 13 aprile 2013);

l'assemblea di Finmeccanica, su proposta del rappresentante del Ministero dell'economia Stefano di Stefano, ha deciso di inserire la sostituzione dell'ex presidente Giuseppe Orsi e del consigliere Franco Bonferroni, entrambi

dimissionari, per la prossima assemblea di giugno, chiamata ad approvare il bilancio 2012. Intanto l'attività del gruppo risente del clima di incertezza; il progetto di bilancio approvato all'unanimità il 23 aprile 2013 dal consiglio di amministrazione di Finmeccanica dichiara una perdita netta di competenza di 828 milioni di euro. Per il secondo esercizio consecutivo, dunque, non vi è dividendo;

considerato che:

la legge 12 luglio 2011, n. 120, sulla parità di accesso agli organi delle società quotate, volta a superare il problema della scarsa presenza di donne negli organi di vertice delle società commerciali e, in particolare, nei consigli di amministrazione delle società quotate in borsa, dispone che, per le società a controllo pubblico, i principi applicabili rimangono quelli di legge, mentre la disciplina di dettaglio è affidata ad un apposito regolamento, con la finalità di garantire una disciplina uniforme per tutte le società interessate. Tale regolamentazione è contenuta nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251. Ad esso è affidata la disciplina della vigilanza sull'applicazione delle disposizioni introdotte, nonché delle forme e dei termini dei provvedimenti da adottare e delle modalità di sostituzione dei componenti decaduti;

in particolare tale regolamento impone, come avviene per le società private, agli statuti delle società pubbliche non quotate di prevedere modalità di nomina degli organi di amministrazione e di controllo, se a composizione collegiale, tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti di ciascun organo. In tali ipotesi gli statuti disciplinano ugualmente la formazione delle liste in applicazione del criterio di riparto tra generi, prevedendo modalità di elezione e di estrazione dei singoli componenti idonee a garantire il rispetto delle previsioni di legge;

in tal senso è opportuno evidenziare che, secondo quanto riferisce un recente studio di Rete Armida, nel *network* di donne che lavorano nelle carriere direttive della pubblica amministrazione, tra cui le principali società partecipate dal Ministero dell'economia, tra le quali Eni, Enel, Enav, Anas, Cassa depositi e prestiti, Finmeccanica, Ferrovie dello Stato e Poste, figura solo una donna alla presidenza della Consip. Non vi sono amministratori delegati di genere femminile negli organismi partecipati da enti pubblici non economici, Ministeri e Regioni a statuto speciale. Nelle amministrazioni che detengono partecipazioni in consorzi o società, la presenza femminile è davvero contenuta, solo il 13 per cento dei consiglieri. Non vi sono donne tra i presidenti degli organismi partecipati dalle Agenzie fiscali, da istituzioni ed enti di ricerca e dai Ministeri; occorre altresì ricordare che, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, le società a partecipazione pubblica totale o di controllo adottano, per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi, criteri e

modalità rispettosi dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità;

alla luce degli appelli e delle richieste che provengono da molteplici settori dell'opinione pubblica e della società civile e al fine di evitare il ripetersi di episodi che hanno visto il coinvolgimento di parte del *management* di Finmeccanica (a prescindere dal rilievo giudiziario, tuttora in corso di accertamento) in questioni che appaiono senz'altro censurabili sotto il profilo dell'opportunità ed in grado di mettere a rischio non soltanto la credibilità dell'intera struttura manageriale della società, ma anche la competitività di una delle più importanti aziende del Paese, è ancora possibile dare al Paese un importante segnale di discontinuità, mettendo in primo piano l'esigenza di una forte trasparenza nel procedimento di nomina dei componenti dei consigli di amministrazione delle più importanti società italiane;

Finmeccanica, pena il proprio declino, ha l'estrema necessità di tutelare l'immagine dell'azienda, l'onorabilità del suo marchio e la serietà della sua struttura industriale e non può essere guidata in futuro da un *management* che opera in controtendenza alla corretta gestione dell'azienda, impegna il Governo, e in particolare il Ministro dell'economia e delle finanze, nella sua qualità di principale azionista statale:

1) a disciplinare e rendere pubblici, anche nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251, i requisiti richiesti per la candidatura alla carica di componente dei consigli di amministrazione delle società a partecipazione pubblica totale o di controllo;

2) ad adottare con sollecitudine iniziative atte a consentire, in tempi brevi, considerata l'imminente scadenza del consiglio di amministrazione di Finmeccanica SpA, la nomina dei nuovi consigli di amministrazione delle società a partecipazione pubblica totale o di controllo, con modalità di esame delle candidature trasparenti, anche attraverso la pubblicazione di un bando per la presentazione delle stesse con contestuale fissazione del termine di deposito, e la pubblicazione, sul sito istituzionale del Ministero, dei *curricula* pervenuti;

3) ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, volta a prevedere, ove non già disposto, la sottoposizione delle proposte governative di nomina dei membri dei consigli di amministrazione delle società a partecipazione pubblica totale o di controllo al parere delle competenti Commissioni parlamentari;

4) ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, volta a prevedere la pubblicazione dei *curricula* dei singoli candidati anche sul sito *internet* delle società partecipate coinvolte dalle procedure di nomina, così da consentire a tutti i soggetti interessati, quali dipendenti, clienti e fornitori delle stesse società, di essere a conoscenza dei requisiti posseduti dai candidati.

(1-00051) (29 maggio 2013)

BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI - Il Senato,
premessi che:

il sistema economico del Paese registra la presenza di società, partecipate direttamente od indirettamente da soggetti pubblici, frutto di un'evoluzione storica, peraltro assimilabile a quella della maggior parte degli altri Paesi europei, improntata alla gestione di alcuni servizi e al sostegno ad alcuni settori produttivi considerati importanti e strategici non solo a fini economici ma anche per garantire alcuni servizi essenziali a tutti i cittadini;

il quadro normativo riguardante le società a partecipazione pubblica è complesso a causa dei diversi profili coinvolti: alla normativa societaria si sovrappongono gli effetti indiretti delle norme sul patto di stabilità e sulla *spending review*, che condizionano gli enti pubblici che partecipano dei capitali delle società; inoltre sono presenti alcune normative di settore, principalmente di derivazione europea, riguardanti la concorrenza e la liberalizzazione di taluni servizi;

negli ultimi anni tuttavia le società, in particolare quelle partecipate da enti pubblici, hanno adottato iniziative volte a garantire la trasparenza non solo delle proprie scelte strategiche ma anche della scelta e della adeguatezza del proprio *management*, superando generalmente quanto comunque previsto dalla legge e con lo scopo, oltre che di garantire trasparenza, di rendersi più forti e credibili rispetto ai mercati nei quali operano;

i poteri di nomina da parte dell'azionista pubblico degli amministratori delle società partecipate sono disciplinati, a livello generale, dal codice civile, nonché da una serie di ulteriori disposizioni. In primo luogo, la disciplina generale (art. 2449 del codice civile) prevede che, se lo Stato o gli enti pubblici hanno partecipazioni in una società per azioni che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, lo statuto può attribuire loro la facoltà di nominare amministratori, sindaci o componenti del consiglio di sorveglianza, in numero proporzionale alla partecipazione al capitale sociale;

gli amministratori e i sindaci o i componenti del consiglio di sorveglianza nominati dallo Stato e dagli enti pubblici possono essere revocati solo dagli enti che li hanno nominati ed hanno i diritti e gli obblighi dei membri nominati dall'assemblea. Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica;

i sindaci, ovvero i componenti del consiglio di sorveglianza, restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica. Per le società che fanno ricorso al mercato azionario è prevista la possibilità di riservare allo Stato o agli enti partecipanti azioni fornite di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, ma non il voto nell'assemblea generale degli azionisti;

alcuni importanti accorgimenti sono stati adottati dal legislatore per garantire che le società pubbliche siano orientate a criteri di efficienza, penalizzando gli amministratori che non agiscano con competenza e capacità. Ne è esempio la previsione in base alla quale non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, ha chiuso in perdita tre esercizi consecutivi (articolo 1, comma 734, della legge n. 296 del 2006);

i principali dati relativi alle società a partecipazione pubblica sono disponibili e fruibili in diverse forme, compreso il canale *internet*. L'elenco delle società per azioni partecipate da amministrazioni statali è contenuto nel rendiconto generale dello Stato, nel conto del patrimonio (appendice 4). Il Ministero dell'economia e finanze è il principale azionista statale. Le informazioni disponibili sul sito del Ministero riferiscono che a novembre 2012 il Dicastero deteneva 31 partecipazioni dirette;

considerato che:

la legge 12 luglio 2011, n. 120, sulla parità di accesso agli organi delle società quotate, volta a superare il problema della scarsa presenza di donne negli organi di vertice delle società commerciali e, in particolare, nei consigli di amministrazione delle società quotate in borsa, dispone che, per le società a controllo pubblico, i principi applicabili rimangono quelli di legge, mentre la disciplina di dettaglio è affidata ad un apposito regolamento, con la finalità di garantire una disciplina uniforme per tutte le società interessate. Tale regolamentazione è contenuta nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251. Ad esso è affidata la disciplina della vigilanza sull'applicazione delle disposizioni introdotte, nonché delle forme e dei termini dei provvedimenti da adottare e delle modalità di sostituzione dei componenti decaduti;

in particolare tale regolamento impone, come avviene per le società private, agli statuti delle società pubbliche non quotate di prevedere modalità di nomina degli organi di amministrazione e di controllo, se a composizione collegiale, tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti di ciascun organo. In tali ipotesi gli statuti disciplinano ugualmente la formazione delle liste in applicazione del criterio di riparto tra generi, prevedendo modalità di elezione e di estrazione dei singoli componenti idonee a garantire il rispetto delle previsioni di legge;

ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, le società a partecipazione pubblica totale o di controllo adottano, per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi, criteri e modalità rispettosi dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità,

impegna il Governo:

- 1) a disciplinare e rendere pubblici, laddove non abbia già provveduto in tal senso, anche nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251, i requisiti richiesti per la candidatura alla carica di componente dei consigli di amministrazione delle società a partecipazione pubblica totale o di controllo;
- 2) ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, volta a prevedere, ove non già disposto, la sottoposizione delle proposte governative di nomina dei membri dei consigli di amministrazione delle società a partecipazione pubblica totale o di controllo al parere delle competenti Commissioni parlamentari;
- 3) ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, volta a rendere consultabili i *curricula* dei singoli candidati, così da consentire a tutti i soggetti interessati, quali dipendenti, clienti e fornitori delle stesse società, di essere a conoscenza dei requisiti posseduti dai candidati.

(1-00060) (Testo 2) (11 giugno 2013)

TOMASELLI, PELINO, SUSTA, SCAVONE, LANGELLA, LANZILLOTTA, PAGLIARI, ASTORRE, GALIMBERTI, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRU', COLLINA, BOCCA, CARIDI, BILARDI - Il Senato,
premessi che:

le società a partecipazione pubblica costituiscono una realtà rilevante nell'economia nazionale svolgendo un'attività, in termini di produzione di beni e servizi, che contribuisce in via prioritaria al soddisfacimento di interessi pubblici di carattere generale;

alcune società a partecipazione pubblica rappresentano realtà industriali di particolare importanza per l'economia nazionale operanti in settori in prevalenza di interesse generale, che richiedono livelli di investimento e prestazione elevati che il settore privato non sempre è in grado di assicurare pienamente;

attualmente in Italia esistono numerose società a partecipazione pubblica, gran parte delle quali controllate o partecipate da Regioni ed enti locali, mentre lo Stato, in particolare tramite il Ministero dell'economia e delle finanze, detiene la partecipazione diretta, di maggioranza o controllo, di 32 società operanti in settori strategici dell'economia nazionale, quali quello assicurativo, bancario e dei servizi finanziari, postale, delle infrastrutture e trasporti, della difesa, dell'energia e dei servizi;

tra queste, come risulta dal rendiconto generale dello Stato e dal conto generale del patrimonio, emergono in tutta evidenza le partecipazioni di controllo di rilevanti società quali Enel SpA, Eni SpA, Cassa depositi e Prestiti SpA, Ferrovie dello Stato SpA, Finmeccanica SpA, alcune delle quali quotate in borsa;

si tratta di società per lo più a vocazione imprenditoriale che operano in rilevanti settori strategici, con una consolidata e riconosciuta vocazione all'eccellenza produttiva, finanziaria e tecnologica. Esse rappresentano un importante presidio

di occupazione, con una presenza consolidata in settori decisivi in ambito nazionale, ed in alcuni casi, come Enel, Eni e Finmeccanica, rappresentano aziende *leader* a livello mondiale;

considerato che:

il Ministero dell'economia, in qualità di titolare delle partecipazioni societarie dello Stato, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, esercita i diritti dell'azionista, sulla base della normativa di diritto comune e, pertanto, provvede alle nomine degli organi sociali come azionista, ai sensi dell'articolo 2364 del codice civile, in base all'entità della partecipazione societaria detenuta nel capitale sociale e quindi ai corrispondenti diritti di voto;

le nomine degli organi delle società controllate dal Ministero dell'economia avvengono, pertanto, secondo i comuni criteri assembleari che assicurano il potere di nomina agli azionisti e non sulla base dell'articolo 2449 del codice civile, che riconosce sostanzialmente allo Stato e agli enti pubblici poteri *extra ordinem* in presenza di una partecipazione al capitale societario anche minoritaria;

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di dare piena attuazione alla separazione tra la sfera politica e quella amministrativa all'interno della pubblica amministrazione, ha individuato dettagliatamente gli atti, le funzioni e le responsabilità che rientrano nella sfera di indirizzo politico-amministrativo;

in questo contesto, l'articolo 4, comma 1, lettera e), dispone che, nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, gli organi di Governo provvedano, in particolare, ad effettuare "le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni";

il Ministro dell'economia, nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, provvede alla scelta degli organi di amministrazione e di controllo delle società direttamente controllate dal Dicastero, e le conseguenti indicazioni impartite ai rappresentanti del Ministero nelle assemblee si configurano quali atti di alta amministrazione riservati, per legge, al medesimo Ministro;

in numerose società controllate dal Ministero dell'economia, in virtù di specifiche disposizioni normative, la designazione dei componenti è effettuata dal Ministro dell'economia d'intesa con altro Ministro competente per materia;

lo Stato è titolare di partecipazioni di controllo sia in società che emettono strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, sia in società che non fanno ricorso al mercato per la raccolta del capitale di rischio;

le società quotate a partecipazione pubblica sono sottoposte alla disciplina delle società emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico e l'articolo 147-*quinquies* del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, individua i requisiti di onorabilità e professionalità che devono essere posseduti, a pena di decadenza dalla carica, dagli amministratori,

rinviano a quelli previsti dal decreto del Ministero della giustizia 30 marzo 2000, n. 162, per i componenti dei collegi sindacali;

per le società non quotate controllate dal Ministero dell'economia sono stati implementati modelli di *governance* allineati alle *best practices*, prevedendo per via statutaria speciali requisiti di onorabilità e professionalità per gli amministratori, mutuati dalle disposizioni contenute nei decreti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 161 e n. 516 del 1998 riferite al settore bancario e degli intermediari finanziari, nonché dalla normativa per il settore assicurativo;

in particolare, il requisito di onorabilità prevede che non possa ricoprire la carica di amministratore a pena di ineleggibilità ovvero di decadenza in corso di mandato: l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, ai sensi dell'articolo 2382 del codice civile; chi sia stato sottoposto a misure di prevenzione ovvero sia stato condannato in relazione a una serie di delitti specifici ad esempio contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero in materia tributaria; ovvero per qualunque delitto non colposo che comporti la reclusione non inferiore a 2 anni; nel caso di sentenze di condanna non definitive, nel corso del mandato, in relazione ai citati delitti ovvero di applicazione di misure cautelari, vi è la sospensione dalla carica di amministratore;

quanto al requisito di professionalità, viene richiesta un'esperienza di almeno un triennio per gli amministratori non esecutivi ovvero di almeno un quinquennio per il presidente e l'amministratore delegato in: attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese, ovvero attività professionali o di insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche, finanziarie o tecnico-scientifiche, attinenti o comunque funzionali all'attività d'impresa, ovvero funzioni amministrative o dirigenziali, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni, operanti in settori attinenti;

negli statuti delle società non quotate controllate dal Ministero dell'economia, sono inoltre previsti divieti di cumulo di cariche, in base ai quali: l'amministratore delegato può rivestire la carica di amministratore in non più di 2 ulteriori consigli in società per azioni, ad eccezione di società controllate o collegate; gli amministratori non esecutivi possono rivestire la carica di amministratore in non più di 5 ulteriori consigli in società per azioni;

negli ultimi anni, attraverso successivi interventi normativi, sono state introdotte nelle società non quotate controllate dal Ministero numerose misure finalizzate al perseguimento di obiettivi di economicità della gestione nonché a garantire la correttezza, la trasparenza e la migliore funzionalità degli organi sociali, prevedendosi in particolare: 1) la riduzione del numero dei componenti dei consigli: 3 o 5 consiglieri, in considerazione della rilevanza e della complessità delle attività svolte; 2) la riduzione dei compensi assembleari di cui all'articolo

2389, comma 1, del codice civile; 3) l'introduzione di un limite ai compensi degli amministratori e del *management* pari alla retribuzione spettante al Primo Presidente della Corte di cassazione; 4) l'introduzione di limiti alle clausole che prevedono benefici economici di fine mandato; 5) l'introduzione della possibilità di attribuire deleghe operative retribuite solo a 2 componenti del consiglio di amministrazione: all'amministratore delegato e, limitatamente alle funzioni di rappresentanza e garanzia, al Presidente; 6) la limitazione della partecipazione ai consigli di amministrazione delle società controllate di amministratori della società controllante ai soli amministratori esecutivi di quest'ultima ovvero ad amministratori non esecutivi con particolari e comprovate competenze tecniche nel settore specifico di operatività della controllata; 7) l'introduzione del divieto di corrispondere gettoni di presenza; 8) la limitazione ai casi strettamente necessari della costituzione di comitati con funzioni consultive, prevedendo, in caso di loro costituzione, il riconoscimento a ciascuno dei componenti di una remunerazione complessivamente non superiore al 30 per cento del compenso per la carica di componente dell'organo amministrativo;

il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251, in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società non quotate controllate dalla pubblica amministrazione, ha previsto che almeno un terzo dei membri di ciascun organo sociale appartenga al genere meno rappresentato, stabilendo che per il primo rinnovo successivo all'entrata in vigore del regolamento tale soglia sia almeno pari ad un quinto;

per le società quotate il rispetto dell'equilibrio di genere, con le medesime percentuali, è previsto dall'articolo 144-*undecies*.1 del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, adottato con deliberazione della Consob n. 11371 del 1999;

l'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, relativo alla cosiddetta *spending review*, ha disposto che la maggioranza degli amministratori (almeno 2 nei consigli di 3 membri e 3 nei consigli di 5 membri) delle società partecipate direttamente in misura totalitaria dalle pubbliche amministrazioni debbano essere dipendenti dell'amministrazione azionista o vigilante, mentre per le società partecipate indirettamente in misura totalitaria dalle pubbliche amministrazioni, la medesima presenza maggioritaria di amministratori debba essere assicurata da dipendenti della medesima società controllante o da dipendenti dell'amministrazione azionista o vigilante;

da ultimo, il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, ha previsto, tra l'altro, il divieto per i dirigenti delle società pubbliche di ricoprire contestualmente la carica di amministratore delegato ovvero presidente nella medesima società;

il processo di riforma avviato negli ultimi anni, pur avendo determinato una razionalizzazione della gestione delle società controllate dallo Stato, deve essere completato attraverso ulteriori interventi volti a incrementare la trasparenza e la

qualità delle procedure di designazione dei componenti degli organi di amministrazione delle medesime società, rafforzando altresì i requisiti di onorabilità e di professionalità degli amministratori;

in questo contesto, è in particolare necessario garantire l'onorabilità dei componenti degli organi di amministrazione delle società controllate dal Ministero dell'economia, anche al di là di quanto richiesto dalla normativa vigente per i componenti delle società non controllate dallo Stato, in modo da assicurare la tutela degli interessi pubblici la corretta gestione delle risorse, salvaguardando altresì l'immagine del socio pubblico;

considerato l'alto grado di discrezionalità presente nelle decisioni in ordine alla designazione dei componenti degli organi di amministrazione delle società controllate dal Ministero dell'economia, è altresì opportuno assicurare che esse scaturiscano da una procedura atta a garantire che la selezione avvenga esclusivamente sulla base di valutazioni attinenti alle capacità e alle esperienze professionali degli interessati, escludendo in tal modo il rischio di condizionamenti politici, incompatibili con la natura societaria degli organismi controllati,

impegna il Governo:

1) a prevedere l'adozione da parte del Ministro dell'economia e delle finanze di specifiche direttive che individuino, per le società controllate direttamente o indirettamente dal medesimo Ministero, criteri e modalità di carattere generale per la nomina e la decadenza dei componenti degli organi di amministrazione, che assicurino anche il rispetto delle disposizioni di cui alla legge 12 luglio 2011, n. 120, e al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251:

a) fermi restando i requisiti di onorabilità già previsti, l'introduzione di una specifica causa di ineleggibilità per coloro nei confronti dei quali sia stato emesso un decreto di rinvio a giudizio, per coloro che abbiano patteggiato la pena e per coloro che abbiano riportato una condanna per talune gravi fattispecie di reato penale quali, ad esempio, i reati contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, in materia tributaria, in materia fallimentare, nonché la previsione della decadenza automatica, in corso di mandato, dei componenti degli organi di amministrazione nei confronti dei quali sia stata emessa una condanna penale o che abbiano patteggiato la pena per le suddette fattispecie di reato;

b) ferme restando le limitazioni già stabilite a legislazione vigente, l'esclusione della nomina quali componenti degli organi di amministrazione di soggetti che siano membri del Parlamento, del Parlamento europeo, del Consiglio di una Regione o di una Provincia autonoma o consiglieri di enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti;

c) per le società non quotate dal Ministero dell'economia e delle finanze il cui consiglio di amministrazione è composto da 5 membri, al presidente potranno essere affidate dal consiglio di amministrazione deleghe esclusivamente nelle

aree delle relazioni esterne ed istituzionali e della supervisione delle attività di controllo interno, previa delibera assembleare che ne autorizzi la delega;

d) all'esito della verifica positiva del possesso dei requisiti soggettivi di eleggibilità, l'attivazione di una valutazione comparativa dei requisiti professionali necessari per la specifica carica da ricoprire individuati preventivamente per le diverse tipologie di società secondo quanto previsto alla successiva lettera e);

e) la valutazione dei requisiti professionali per la carica di amministratore delegato, sulla base dei seguenti parametri: 1) esperienza pregressa per un periodo congruo in incarichi di analoga responsabilità ovvero in ruoli dirigenziali apicali nel settore pubblico o privato; 2) esperienza nel settore industriale di riferimento, in particolare in imprese industriali operanti in mercati internazionali, ovvero, ove la situazione economico-finanziaria della società lo richieda, in posizioni di responsabilità di vertice in situazioni societarie di ristrutturazione; 3) autorevolezza adeguata all'incarico, verificabile sulla base della reputazione e della riconoscibilità nei mercati di riferimento; 4) assenza di conflitti di interesse o di cumulo di cariche in società concorrenti;

f) la valutazione dei requisiti professionali per la carica di consigliere non esecutivo ovvero di presidente tale da assicurare: 1) la presenza negli organi di amministrazione di un adeguato equilibrio tra componenti caratterizzati da elevata professionalità e comprovata esperienza in ambito giuridico, finanziario e industriale; 2) l'autorevolezza richiesta dall'incarico, con particolare riferimento al presidente, e l'assenza di conflitti di interesse o di cumulo di cariche in società concorrenti;

g) fermi restando i requisiti soggettivi di eleggibilità, nei casi in cui sia prevista la nomina quali componenti degli organi di amministrazione di dipendenti del Ministero dell'economia ovvero, per le società controllate indirettamente dallo stesso, anche di dipendenti della società controllante, l'individuazione di soggetti che comunque garantiscano elevata professionalità e capacità necessarie a ricoprire l'incarico;

h) quanto alle procedure da utilizzare a regime per l'indicazione dei componenti degli organi di amministrazione nelle società controllate direttamente dal Ministero dell'economia: 1) la pubblicazione sul sito del Ministero dell'economia delle posizioni in scadenza, entro il mese di gennaio di ciascun anno. Qualora nel corso dell'anno si verifichi la decadenza dell'organo di amministrazione o la decadenza o le dimissioni di uno o più consiglieri, il Ministero provvede alla relativa pubblicazione sul proprio sito delle predette posizioni. Il Ministero provvede, altresì, alla pubblicazione sul proprio sito del termine e delle modalità per la presentazione di candidature e, infine, delle nomine effettuate con relativo *curriculum vitae* dei componenti dei consigli di amministrazione; 2) sulla base dei criteri precedentemente indicati e delle direttive adottate in materia dalle competenti autorità di Governo, lo svolgimento da parte del Dipartimento del tesoro di un'istruttoria di carattere qualitativo e attitudinale sulle candidature; 3) a

seguito dell'acquisizione degli esiti dell'istruttoria, la sottoposizione della designazione operata dalle competenti autorità di Governo alla valutazione di un comitato di garanzia, costituito con carattere di stabilità e composto da personalità di riconosciuta indipendenza e comprovata competenza ed esperienza in materia giuridica ed economica, al fine di verificare il rispetto dei criteri e delle procedure previste per le nomine;

i) quanto alle procedure da utilizzare a regime per l'indicazione dei componenti degli organi di amministrazione nelle società controllate indirettamente dal Ministero dell'economia: 1) la pubblicazione sul sito del Ministero dell'economia delle posizioni in scadenza, entro il mese di gennaio di ciascun anno. Qualora nel corso dell'anno si verifichi la decadenza dell'organo di amministrazione o la decadenza o le dimissioni di uno o più consiglieri, il Ministero provvede alla pubblicazione sul proprio sito delle predette posizioni. La pubblicazione sul sito del Ministero, nonché sul sito della società capogruppo, del termine e delle modalità per la presentazione di candidature e, infine, delle nomine effettuate con relativo *curriculum vitae* dei componenti dei consigli di amministrazione; 2) la comunicazione della designazione proposta al Ministro dell'economia e delle finanze, prima della nomina dei componenti degli organi di amministrazione, al fine di consentire al Ministro, per le società di maggiore rilevanza, la sua sottoposizione al Comitato di garanzia al fine di verificare il rispetto dei criteri e delle procedure previste per le nomine;

l) nelle more della definizione della procedura da utilizzare a regime per la nomina dei componenti dei consigli di amministrazione delle società direttamente controllate, l'applicazione di una procedura semplificata che assicuri comunque la verifica preventiva dei requisiti soggettivi di eleggibilità e dei requisiti di professionalità individuati sopra e la sottoposizione della designazione operata dai competenti organi di Governo al comitato di garanzia, al fine di verificare il rispetto dei criteri e delle procedure previste per le nomine; 2) a riferire annualmente alle competenti Commissioni parlamentari circa l'applicazione dei criteri e delle procedure adottati secondo gli indirizzi sopra richiamati;

3) a promuovere, ove necessario anche attraverso opportune iniziative normative, l'adozione da parte delle altre pubbliche amministrazioni di analoghi criteri e procedure, ferma restando l'opportunità che le stesse si uniformino comunque ai medesimi anche in via autonoma.